

Tribunale di Milano - Sezione SECONDA civile –

Il Giudice, dott. Vincenza Agnese ,
letti gli atti del procedimento R.G. 13302/2025 introdotto

DA

[C.F.], con l'avv. [] e

Richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la relativa fissazione;
sentiti il ricorrente, l'esperto e i creditori intervenuti all'udienza del 22.12.2025,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 26.11.2025 la società in epigrafe indicata ha chiesto di:

1. *CONFERMARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 CCII, le misure protettive richieste con l'istanza di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, pubblicata nel Registro delle Imprese in data 18 novembre 2025, stabilendone la durata in 120 (centoventi) giorni o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e disponendo che durante tale periodo i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali è esercitata l'attività d'impresa;*

2. *AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 22 CCII, la società , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a stipulare il contratto di affitto di ramo d'azienda con la società (P.IVA), secondo i termini e le condizioni esposte in narrativa e risultanti dalla bozza di contratto allegata (già sub doc. 2), in quanto atto funzionale al risanamento, alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori;*

3. *ORDINARE in via cautelare, ai sensi dell'art. 19 CCII, all' e all' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, l'immediato rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido ai fini della riscossione dei crediti da parte della Società, stante l'impegno della ricorrente, come da piano, a provvedere al pagamento integrale e prioritario*



dei debiti contributivi ovvero ad avviare i piani di rateizzazione proposti, in quanto misura indispensabile per assicurare il buon esito delle trattative e la continuità aziendale;

4. PRENDERE ATTO della volontà della ricorrente di avvalersi delle misure premiali di cui all'art. 25-bis CCII, quale parte integrante del piano di risanamento.

La ricorrente individua le cause della crisi in fattori esogeni quali l'aumento del prezzo del carburante e fattori endogeni costituiti dalla obsolescenza del parco mezzi, ciò che ha determinato un significativo incremento dei costi di manutenzione.

L'indebitamento complessivo risulta così fotografato dall'esperto:

INDEBITAMENTO COMPLESSIVO AL 30.09.2025	
Debito erariale (Agenzia Entrate e Ader)	598.408,43 €
Debito	58.051,71 €
Debito	27.652,10 €
Debiti verso Fornitori	364.731,85 €
Debiti verso Banche	32.599,39 €
Totale indebitamento	1.081.443,48 €

A fondamento delle domande sopra riportate la società ricorrente ha esposto che svolge attività di autotrasporto di merci e che il piano di risanamento si fonda sull'affitto dell'azienda a società neocostituita con compagine sociale rappresentata dagli stessi dipendenti della ricorrente.

In particolare la ricorrente ha rappresentato che il piano si fonda sulla stipula di contratto di affitto dell'azienda alla società . L'operazione prevede, nella prospettazione della ricorrente:

- a) il trasferimento dei 19 dipendenti alla società affittuaria ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- b) la prosecuzione dell'attività d'impresa, con mantenimento del livello occupazionale, del relativo know-how e dei rapporti commerciali;
- c) la percezione, da parte della concedente, di canoni destinati all'attuazione del piano di soddisfacimento dei creditori con previsione di un canone annuo articolato in una componente fissa, pari a € 40.000,00, e una componente variabile correlata all'EBITDA dell'affittuaria.

Il contratto prevede inoltre un'opzione di acquisto finale del complesso aziendale in favore della cooperativa.

In ordine alla durata nella bozza di contratto di affitto depositata in atti si legge:

“2.1. Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 1° 2025 e scadenza il 2028.



2.2. Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di anni 3 (tre), alle medesime condizioni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza”.

Si sono costituiti i seguenti creditori:

- che non ha formulato domande;
- che si è opposto in particolare alla concessione della misura relativa al rilascio del DURC per tutti i motivi indicati nella memoria di costituzione;
- che ha rilevato che la ricorrente ha fatto accesso alla composizione negoziata nel corso dell'anno 2025 e ha chiesto rigettarsi tutte le domande formulate dalla ricorrente; in via gradata ha chiesto limitarne la durata delle misure protettive al minor termine ritenuto di giustizia, comunque non superiore a 60 giorni, e disporre idonei obblighi informativi periodici a carico della debitrice nei confronti dei creditori.

All'udienza del 22.12.2025 sono comparsi la ricorrente con i propri advisor, l'esperto con il proprio ausiliare, i creditori e .

All'udienza i creditori si sono riportati agli atti, l'esperto al proprio parere esprimendosi positivamente in ordine alla conferma delle misure protettive per un tempo non superiore a 90 giorni.

La ricorrente ha insistito in ordine a tutte le proprie domande ad eccezione della richiesta di rilascio del DURC in ordine alla quale si è rimessa.

1. Sull'ammissibilità dell'accesso alla composizione negoziata

Prodromico all'esame di ogni domanda formulata dalla ricorrente, è l'accertamento in ordine alla legittimità dell'accesso alla composizione negoziata; accertamento che va condotto in questa sede ai sensi dell'art. 17 comma 9 CCII in quanto la decisione in ordine alle domande proposte presuppone un valido accesso all'istituto nel quale esse si inscrivono.

Nella visura camerale acquisita in atti si legge quanto segue:

118 - APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT.6 DL 118/2021 E 18 DLGS 14/2019:
PUBBLICATA IN DATA 27/03/2025 ISTANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE
AL PATRIMONIO EX ART. 18 D.LGS. 14/2019; NOMINATA L'ESPERTA AVV
(C.F.), CHE HA COMUNICATO L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO IN
DATA 26/03/2025.



Emerge pertanto che nel mese di marzo 2025 la ricorrente ha fatto accesso all'istituto della composizione negoziata della crisi e che in data 27.5.2025 è intervenuta archiviazione della composizione negoziata.

Data iscrizione: 27/05/2025

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE – ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

120 – ARCHIVIAZIONE ISTANZA COMPOSIZIONE NEGOZIATA EX ART. 19 COMMA 6 D.LGS.

14/2019 CON DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N. 671/2025 DEL 20/05/2025.

PRECEDENTE

Ai sensi dell'art. 19 comma 5, CCII “ in caso di archiviazione dell'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi”.

Non essendo decorso un anno dalla archiviazione dell'istanza, occorre accertare se la nuova istanza possa iscriversi nel secondo periodo dell'art. 17, comma 9, CCII.

Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente emerge che la istanza di archiviazione è stata richiesta dalla ricorrente entro due mesi dalla accettazione dell'esperto. Si consideri in proposito che l'accettazione dell'esperto è intervenuta in data 26.3.2025 e che è stata depositata istanza di archiviazione entro due mesi da tale accettazione da parte dello stesso ricorrente. Tale circostanza emerge innanzitutto dalla istanza di archiviazione depositata in atti dalla ricorrente e datata 19.5.2025. Il dato è confermato poi dalla relazione finale dell'esperto pure versata in atti dalla ricorrente ove si legge:

Con la suddetta relazione (**AII. 1**), con cui si è richiamato integralmente il parere ex art. 19, 4°co CCII in atti e depositato il **06.05.2025**, si è dato atto dell'intenzione di di **rinunciare** entro il termine di due mesi dall'accettazione dell'incarico dell'Esperto alla presente procedura di Composizione Negoziata della Crisi in considerazione di un non meglio precisato “*interessamento manifestato da terzi ad instaurare con un contratto d'affitto d'azienda finalizzato alla successiva cessione della stessa*”, circostanza che renderebbe necessario riformulare il Piano, ripresentando domanda di accesso alla CNC e nomina di un nuovo Esperto una volta predisposto un piano di continuità indiretta.

In data **19.05.2025** ha depositato sulla piattaforma telematica della CCIAA dichiarazione di rinuncia alla procedura di CNC (istanza n. **– AII. 2**).

L'accesso attuale alla composizione negoziata appare pertanto legittimo, essendo intervenuto (in data 19.11.2025; cfr. doc. 11 allegato al ricorso) decorsi quattro mesi dalla archiviazione



della precedente composizione negoziata (in data 20.5.2025), e si può quindi procedere all'esame delle domande formulate dalla ricorrente.

2. Sulla conferma delle misure protettive

L'esperto nel parere in atti ha esposto analiticamente le criticità in ordine al piano di risanamento proposto dal ricorrente.

In particolare l'esperto ha rappresentato che *“il piano poggia inoltre su assunzioni la cui realizzabilità non è priva di incertezze: la riscossione integrale dei crediti, l'afflusso programmato dei canoni di affitto d'azienda (per € 219.000 incluso il riscatto finale), e l'adesione dei creditori alla proposta di falcidia — inclusa la riduzione dei debiti tributari nell'ambito della transazione fiscale — rappresentano variabili che non dipendono esclusivamente dalla volontà dell'impresa. La continuità prospettata tramite affitto del ramo d'azienda a una cooperativa di dipendenti richiede inoltre **apporti di nuova finanza esterna, non ancora garantiti**, e la capacità dell'affittuaria di sostenere i costi operativi e gli investimenti minimi necessari, in un contesto caratterizzato da mezzi obsoleti e scarsa patrimonializzazione. Tenuto conto dell'esito del test pratico (4,4), tali elementi configurano un insieme di **criticità significative**, che incidono sulle concrete prospettive di attuazione del piano e ne richiedono una valutazione prudentiale in merito alla effettiva perseguibilità del risanamento. Questi elementi, seppur non escludano in assoluto la possibilità di un risanamento, impongono una valutazione prudente sulla percorribilità del piano e sulla sua effettiva capacità di generare equilibrio”*.

L'esperto ha altresì sottolineato le criticità connesse alle assunzioni del piano fondate sull'incasso dei crediti.

L'esperto ha ritenuto quindi le criticità superabili affermando quanto segue: *“le cennate criticità appaiono allo stato superabili all'interno di un serio percorso di composizione e di progressivo affinamento del piano”*, sottolineando la necessità di profonde modifiche come individuate nel medesimo parere.

Gli elementi sopra indicati -sulla base di quanto ritenuto dall'esperto- non escludono, in radice, la possibilità di risanamento della impresa, e quindi il *fumus* della perseguibilità del risanamento, pur nella indiscutibile necessità di eseguire gli approfondimenti specificamente indicati dall'esperto. Dagli elementi indicati emerge quindi la non palese insussistenza del *fumus* della perseguibilità del risanamento.



Va rammentato tuttavia che il risanamento, nell'ambito della composizione negoziata, va ricercato mediante le trattative con i creditori. L'esperto ha al riguardo del tutto opportunamente sottolineato che un "piano immaturo" come quello originariamente proposto non avrebbe ottenuto la fiducia dei creditori e non avrebbe potuto costituire la base per la instaurazione di serie trattative, da instaurarsi previa eliminazione da parte della ricorrente della criticità segnalate.

Quanto al *periculum in mora*, emerge la strumentalità delle conferme delle misure protettive al buon esito delle trattative posto che la instaurazione di azioni esecutive potrebbe compromettere in modo esiziale il buon esito della composizione negoziata e l'attuazione del piano di risanamento, ostacolando peraltro il programmato processo di trasferimento dell'azienda.

In ordine alla durata, va rilevato che le criticità segnalate dall'esperto e la necessità di procedere alla immediata eliminazione non consentono di confermare le misure per un periodo di tempo superiore a giorni novanta, al lordo del periodo già trascorso dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese.

Tale lasso di tempo appare del tutto sufficiente al fine di verificare o meno la capacità effettiva dell'affittuaria di ottenere i finanziamenti esterni e di sostenere i costi operativi e gli investimenti minimi necessari, a partire dal rinnovo del parco veicoli, la cui obsolescenza costituisce una delle cause della crisi della ricorrente.

In tale lasso di tempo, nella eventuale ricorrenza dei presupposti, dovranno essere avviate le trattative con il ceto creditorio. Occorre rammentare in proposito che consustanziale alla composizione negoziata è la ricerca del risanamento mediante le trattative con i creditori, occorrendo pertanto che le trattative siano effettive affinché la composizione negoziata abbia ragione di persistere.

La conferma per giorni novanta realizza in ogni caso un equo contemperamento tra le esigenze di risanamento delle società e la tutela del ceto creditorio che, in forza di quanto sopra riportato, non appare destinatario di un sacrificio sproporzionato od eccessivo.

La tutela del ceto creditorio è garantita dalla presenza dell'esperto il quale è tenuto, in qualunque momento e a prescindere dalla conferma delle misure protettive, ad arrestare la composizione negoziata nel caso in cui non ravvisi concrete prospettive di risanamento (con potenziale aggravamento del dissesto) come previsto dall'art. 17, comma 5, CCII, quarto periodo, con conseguente caducazione degli effetti delle misure protettive.



Si rammenta altresì che ai sensi dell'art. 21, comma 1, CCII quando nel corso della composizione negoziata risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Conclusivamente le misure protettive possono essere confermate per un periodo di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

3- Sulla istanza di autorizzazione all'affitto dell'azienda.

Non vi è luogo a provvedere sulla istanza di autorizzazione all'affitto dell'azienda non rientrando la fattispecie nell'orbita di applicazione dell'art. 22 CCII che riguarda invece il trasferimento dell'azienda con produzione quindi dell'effetto traslativo.

Va innanzitutto rammentato che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale né il debitore subisce forme di spossessamento del patrimonio sicché lo stesso può compiere atti di straordinaria amministrazione nel rispetto delle sole previsioni di cui all'art. 21 CCII.

L'autorizzazione ex art. 22 CCII non è infatti necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell'azienda o dei suoi rami ma è necessaria – come si legge all'art. 22 comma 1 lett d)- per far conseguire all'acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all'esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori. L'autorizzazione serve cioè a rimuovere gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. secondo cui “nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, facendo la norma testuale riferimento all'acquisto dell'azienda.

Allo stesso modo l'art. 22 CCII si riferisce all'acquirente quando prevede che il Tribunale verifichi il rispetto del principio di competitività. L'applicazione dell'art. 2560, comma 2, CCII, secondo un orientamento giurisprudenziale, potrebbe venire in rilievo con riguardo al contratto di affitto in caso di retrocessione dell'azienda (Cass. n. 23581/2017), fattispecie che comunque esulerebbe da quella in esame.

Sulla base dei motivi indicati, non vi è luogo a provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione all'affitto dell'azienda formulata da parte della ricorrente (cfr., in termini, anche Trib. Piacenza, 1 giugno 2023; nello stesso senso Trib. Terni, 30 aprile 2025 che ha affermato: *“l'espressione utilizzata dal legislatore nella citata disposizione (“trasferimento”), che, per quanto da intendere in senso lato (“in qualunque forma”), pare riferibile al solo effetto traslativo tipico dei contratti a effetti reali (sia pur realizzabili mediante forme diverse*



dalla vendita dell'azienda, come, ad esempio, il conferimento in una newco), tra i quali non rientra certamente l'affitto d'azienda”).

L'affitto di azienda costituisce, in ogni caso, un atto di straordinaria amministrazione il quale potrà realizzarsi, se del caso, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 CCII.

In proposito va rammentato che ai sensi dell'art. 21, comma 2, CCII l'imprenditore ha il dovere di informare l'esperto:

- a) degli atti di straordinaria amministrazione;
- b) dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento.

Se l'esperto ritiene l'atto pregiudizievole o per i creditori o per le trattative o per le prospettive di risanamento lo segnala al debitore e all'organo di controllo.

A questo punto il debitore può: 1) non compiere l'atto o 2) procedere con il compimento dell'atto ma deve informare l'esperto.

L'esperto può iscrivere il dissenso nel registro delle imprese quando l'atto non è coerente con le trattative o con le prospettive di risanamento. Invece deve iscrivere il dissenso quando l'atto è pregiudizievole per i creditori.

Consapevole di tale contesto normativo, l'esperto nel parere in atti ha sul punto rilevato: “*allo stato delle informazioni disponibili e in presenza delle criticità operative e finanziarie evidenziate, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo subordinatamente alla presentazione di un quadro più completo circa la sostenibilità dell'iniziativa da parte della cooperativa affittuaria e alla verifica della disponibilità delle risorse necessarie per avviare la continuità indiretta. Del resto non pare che l'autorizzazione alla stipula dell'affitto d'azienda possa essere chiesta al Tribunale, semmai dovrà essere vagliata con l'esperto per la congruità del canone, ma essa non rientra tra le ipotesi annoverate nell'art. 22 CCII*”.

Pertanto, la valutazione in ordine al compimento o meno dell'atto di affitto dell'azienda deve essere rimessa all'esperto nei limiti del dettato normativo sopra enunciato, dovendosi rimettere all'autorità giudiziaria ogni eventuale e successiva valutazione ex art. 22 CCII in ordine alla cessione dell'azienda qualora ne sia previsto il compimento nell'orbita della composizione negoziata e con previsione della deroga all'art. 2560, comma 2, CCII. Nel caso di specie nella bozza di contratto di affitto prodotto in atti è prevista una durata di anni tre che si pone ampiamente oltre l'arco di durata complessiva della composizione negoziata.

Ferma tale *ratio decidendi*, va rilevato che in ogni caso alcuna autorizzazione potrebbe allo stato essere concessa dal tribunale per quanto rilevato dall'esperto in ordine alla preventiva necessità di verificare la capacità dell'affittuaria a sostenere il corrispettivo del contratto di



affitto e i costi relativi al rinnovo del parco mezzi, elementi cruciali per la stessa sussistenza delle prospettive di risanamento dell'impresa e per il prosieguo della composizione negoziata e la cui sussistenza o meno è quindi da stabilirsi in via prioritaria per quanto già sopra rilevato con riguardo alla decisione sulla conferma delle misure protettive.

4- Sulla istanza cautelare dell'ordine di rilascio del DURC

Parte ricorrente ha altresì chiesto *“di ORDINARE in via cautelare, ai sensi dell'art. 19 CCII, all' e all' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, l'immediato rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido ai fini della riscossione dei crediti da parte della Società”*

L' si è costituita opponendosi a tale richiesta rilevando in sintesi che:

“unico presupposto sotteso all'accertamento della regolarità contributiva è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi, oltre che versamenti dovuti alla casse edili, e, le ipotesi di inadempimento che non costituiscono ostacolo sono tipizzate rigidamente dalle fonti primarie e secondarie”;

“il Giudice Ordinario, chiamato a decidere una controversia in cui ci si dolga del mancato rilascio del DURC, non può condannare l'Ente a rilasciarlo bensì può procedere esclusivamente ad un accertamento della regolarità contributiva (Cass. 5825/21)”.

Parte ricorrente nulla ha obiettato in ordine ai rilievi dell' e all'udienza del 22.12.2025 si è rimessa alle determinazioni del tribunale in ordine a tale domanda.

Va nuovamente rilevato che la composizione negoziata non è procedura concorsuale e non sono inibiti i pagamenti di debiti anteriori (art. 18, comma 3, CCII).

Non ricorre pertanto nella fattispecie una ipotesi di divieto di legge di pagamento dei debiti previdenziali pregressi all'accesso alla composizione negoziata, elemento posto dalla giurisprudenza di merito in caso di proposizione di una domanda di concordato (procedura nella quale diversamente da quella in esame opera il suddetto divieto ex art. 100 CCII) – per il disposto dell'art. 3 e 5 del decreto ministeriale del 30.1.2015¹- a base della possibilità di accertare (essendo in ogni caso esclusa la possibilità di ordinare il rilascio del DURC) la regolarità contributiva (cfr. in termini per la esclusione della possibilità di chiedere l'accertamento della regolarità contributiva nella composizione negoziata Trib. Napoli, 19.6.2024, secondo cui nella procedura di composizione negoziata della crisi, non si

¹ In base all'art. 3 del D.M. 30.1.2015 la regolarità contributiva deve essere certificata non solo quando la società è in regola con i contributi ma anche nel caso in cui il pagamento sia stato sospeso da una disposizione di legge, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.



applicano le disposizioni sulle condizioni per il rilascio del DURC previste per le procedure concorsuali, in quanto la composizione negoziata non costituisce una procedura concorsuale, con conseguente insussistenza dell'esigenza di tutela della *par condicio creditorum* e della sospensione dei pagamenti dei crediti anteriori, presupposti fondamentali delle procedure concorsuali).

La sanatoria dell'esposizione debitoria nei confronti dell' e dell' , ostativa al rilascio del DURC, potrà eventualmente intervenire nell'ambito della composizione negoziata se coerente rispetto al piano di risanamento prospettato ovvero dandone informazione all'esperto ai fini delle verifiche di cui all'art. 21 CCII.

Ferma tale *ratio decidendi*, si osserva che neppure potrebbe essere in questa sede svolto un giudizio di coerenza del trattamento proposto dell'ente previdenziale rispetto al progetto di piano di risanamento, ove pure è prospettato un pagamento rateale in quanto il piano necessita delle integrazioni analiticamente individuate dall'esperto nel proprio parere né il ricorrente ha individuato, a conferma dello stato del tutto embrionale del percorso di risanamento, lo sbocco della composizione negoziata ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2 CCII (non rientrando il debito previdenziale nell'orbita delle previsioni di cui all'art. 23, comma 2 bis, CCII).

Per tali motivi, la istanza non può essere accolta.

5.- Sulla presa d'atto della volontà del ricorrente di avvalersi delle misure premiali di cui all'art. 25-bis CCII.

La ricorrente ha chiesto al Tribunale di prendere atto della volontà di avvalersi delle misure premiali ex art. 25 – bis CCII.

Non vi è -all'evidenza- luogo a provvedere in merito trattandosi di un effetto di legge destinato ad operare nell'eventuale ricorrenza delle condizioni ivi indicate.

Le spese relative alla domanda cautelare possono compensarsi, in quanto la ricorrente non ha insistito nella domanda a seguito delle costituzione dell' e si è rimessa alle determinazioni del tribunale.

P.Q.M.

CONFERMA le misure protettive richieste, stabilendo che i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell'istanza non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'Istante o sui beni e sui diritti con i



quali viene esercitata l'attività d'impresa, nè possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'Istante, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;

FISSA per tali misure protettive concesse il termine massimo di durata di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza;

AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;

non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione all'affitto dell'azienda;

rigetta l'istanza di ordine di rilascio del DURC e compensa le spese relative alla domanda cautelare.

Manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Si comunichi con estrema urgenza a parte ricorrente e all'Esperto nominato, a cura della Cancelleria

Milano, 27/12/2025

Il Giudice
Dott. Vincenza Agnese